



# Procura Generale della Repubblica Torino

*Segreteria particolare del Procuratore Generale*

E-mail: [pg.torino@giustizia.it](mailto:pg.torino@giustizia.it) PEC: [prot.pg.torino@giustiziacerit.it](mailto:prot.pg.torino@giustiziacerit.it) Tel. 011 4329202

Prot. 8356/SP/2024

Torino, 4 ottobre 2024

Decreto n. 2/2024

OGGETTO: Concordato in appello. Criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza

## IL PROCURATORE GENERALE

letto l'articolo 599 bis c.p.p. come modificato dall'articolo 34 del D.Lgs. n. 150/2022

### PREMESSO

che la riforma della disciplina del concordato - finalizzata ad incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello - rende opportuno qualche correttivo del provvedimento con cui il Procuratore Generale reggente di Torino in data 13 dicembre 2023 ha dettato i criteri per orientare la valutazione dei magistrati dell'intestato Ufficio in questa materia;

che la cd. Riforma Cartabia ha eliminato tutte le preclusioni - sia oggettive e soggettive - già previste dal secondo comma dell'articolo 599 *bis* c.p.p. (interamente abrogato) per cui oggi è possibile concordare la pena anche per i gravi delitti indicati nell'elenco dell'abrogato comma 2, nonché per gli imputati che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

che la nuova disciplina del concordato, coerentemente allo spirito di tutta la riforma del sistema penale introdotta con il D.Lgs. n. 150/2022, intende perseguire una finalità deflattiva, trattandosi di istituto che - anche alla luce dell'orientamento assai restrittivo

della Suprema Corte in materia di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex articolo 599 *bis* c.p.p. - consente di superare ben due gradi di giudizio; che il Sostituto procuratore generale, in forza del principio di autonomia del pubblico ministero in udienza sancito dall'articolo 53 comma 1 c.p.p., come recepito dalla cosiddetta Riforma Cartabia, è soggetto cui compete la decisione in ordine al concordato;

#### TANTO PREMESSO

evidenziato che è stato inviato con congruo anticipo a tutti i colleghi la bozza del nuovo decreto in tema di "Linee guida sul concordato in appello" e che l'argomento è stato inserito come uno dei punti all'o.d.g. dell'Assemblea Generale dell'Ufficio di data 25.09.2024;

letto il verbale dell'Assemblea Generale dell'Ufficio tenutasi in data 25 settembre 2024 che si allega, così come corretto a seguito di interlocuzione con i colleghi a seguito di preventivo invio di bozza, nonché di diffusione di materiale allegato via e-mail;

evidenziato che rimane impregiudicata la valutazione del PG ad accordare o meno il consenso;

rilevato che il comma 4 dell'art. 599 *bis* c.p.p., così come nel testo previgente, dispone per il Procuratore Generale il potere/dovere di indicare i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti, ferma restando l'autonomia del pubblico ministero dell'udienza;

rilevato che l'esercizio di un tale dovere di indirizzo deriva dall'esigenza di adeguare i criteri orientativi alle specifiche esigenze della situazione della giustizia nel Distretto, atteso che, proprio in ragione della attività di vigilanza e dei poteri di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 106 del 2006, il Procuratore Generale è organo in grado di avere la conoscenza delle condizioni dello stato complessivo dell'attività giudiziaria nel territorio di riferimento nell'ottica applicativa del concordato da intendersi non di valenza premiale, ma di funzione deflattiva;

considerato infine che, anche a seguito della riforma dell'Ordinamento giudiziario, in particolare dell'avvento del D.Lgs. 20.2.2006 n. 106 recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, a norma dell'art. I comma 1 lett. d) della L.25.7.2005 n. 150, non può dirsi mutata l'autonomia e la responsabilità del P.M. d'udienza mentre resta accentuata la responsabilità del Procuratore Generale, nell'esercizio del potere

di vigilanza al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo ed al fine di assicurare l'uniformità dell'Ufficio;

letto l'articolo 599 *bis* c.p.p.

## INDICA I SEGUENTI CRITERI

### In generale.

Non si ritiene di dover procedere al cosiddetto "doppio binario", ovverosia non si ritiene di dover indicare criteri specifici relativamente ai reati di cui all'abrogato comma 2 dell'articolo 599 *bis* c.p.p., per brevità e maggior comprensione di seguito indicati come "ex ostativi". Pertanto, i seguenti criteri sono applicabili relativamente ad ogni tipologia di reato.

Il Procuratore generale ritiene di confermare quanto precedentemente disposto: le istanze presentate ai sensi dell'articolo 599 *bis* c.p.p. sono sottoposte al visto preventivo del Procuratore generale ovvero, in sua assenza, dell'Avvocato generale, visto avente la finalità di conoscenza circa la quantità ed il contenuto delle istanze di concordato depositate, successivamente rimesse alla valutazione del Procuratore generale d'udienza.

A tale fine, anche nella possibilità che il magistrato assegnatario possa in prima battuta rigettare la proposta e che il difensore possa depositarne una o più successive, appare opportuno che il termine stabilito da questo Generale Ufficio ai fini della presentazione dell'istanza del concordato in appello, sia indicato in 30 giorni prima della data dell'udienza, non ritenendosi sufficiente il termine di legge di 15 giorni.

Tale termine dilatato risponde da un lato all'esigenza di procedere rispettando i criteri indicati nel presente decreto, nonché soddisfa i tempi di studio e passaggio dalla Segreteria Penale al PG d'udienza.

Inoltre, soddisfa l'esigenza di assicurare particolare cura ed attenzione che il Sostituto Procuratore generale dovrà porre al vaglio dell'istanza di concordato, cura ed attenzione che si traducono nello studio della sentenza e dei motivi difensivi.

La suddetta cura ed attenzione sarà maggiormente dovuta nel caso in cui l'istanza di concordato riguarderà uno o più reati "ex ostativi" ed i reati di c.d. "Codice Rosso".

Appare evidente che l'indicazione del termine di 30 giorni, termine che non può indicarsi come perentorio, confida nella collaborazione del Foro che, quale interlocutore necessario, nonché Parte privata, ben comprenderà l'impegno che la Parte pubblica deve riservare all'esame di istanze di tal delicatezza.

Viene confermato in questa sede l'utilizzo dell'indirizzo PEC:

[depositoattipenali2.pg.torino@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali2.pg.torino@giustiziacert.it) e PEO [concordati.pg.torino@giustizia.it](mailto:concordati.pg.torino@giustizia.it) per l'invio delle proposte di concordato.

Il termine di 30 giorni tiene altresì conto del regime di visti che con il presente decreto in parte si riportano.

In primo luogo, appare il caso di precisare che l'obbligo di riferire al Procuratore generale o, in sua assenza, all'Avvocato generale: è diretto e personale (non a mezzo Personale di Segreteria penale).

L'obbligo sussiste:

- nel caso in cui il concordato si perfezioni all'esito di nuova proposta successiva al dissenso prestato in prima battuta dal Sostituto Procuratore Generale sulla proposta iniziale;
- nel caso di concordato raggiunto relativamente a proposte difensive ritenute dall'Assemblea Generale dell'Ufficio quali aventi particolare delicatezza, ovverosia condanna inflitta in primo grado a pena superiore a 10 anni di reclusione; ipotesi in cui, per effetto del concordato, il condannato possa ottenere la sospensione condizionale della pena ovvero accedere a pene sostitutive della pena detentiva.

Il Procuratore Generale d'udienza valuterà con particolare attenzione la possibilità di concordare la pena nei casi in cui l'accordo abbia ad oggetto una diversa qualificazione giuridica del fatto.

Il Procuratore Generale d'udienza, ove il concordato in udienza riguardi unicamente la dosimetria della pena, terrà conto che la diminuzione avrà come tetto massimo:

1/4 per i processi celebrati con rito ordinario;

1/6 per i processi celebrati con rito abbreviato, fatto salvo il caso di appelli presentati prima dell'entrata in vigore dell'art. 442 co. 2bis C.P.P. (30 dicembre 2022), per i quali sarà applicato il limite ordinario di un quarto.

Qualora il PG d'udienza ritenga che il caso concreto meriti il superamento dei suddetti criteri, dovrà successivamente riferire ai fini dell'apposizione del visto per conoscenza.

Nella valutazione dell'istanza verranno considerate eventuali attività riparatorie e/o riconciliative e/o risarcitorie attuate dall'imputato nei confronti della vittima, prima del giudizio di appello. In tal senso le difese saranno onerate della produzione di documentazione ritenuta utile.

Nella valutazione dell'istanza dovrà tenersi conto delle risultanze del certificato del casellario giudiziale e, nel caso che l'istanza riguardi i cd. "ex reati ostativi" ed i reati cd. di "Codice rosso", verrà acquisito altresì il certificato dei carichi pendenti.

A tal fine il Procuratore Generale (ovvero l'Avvocato Generale) procederà a disporre la richiesta — in sede di visto conoscitivo preventivo, volta ad ottenere il rilascio del suddetto certificato.

Nella valutazione dell'istanza riguardante i reati cd. "ex ostativi" in ordine ai quali è possibile che sussista una duplicazione contemporanea o prossima celebrazione di giudizio (in primo grado ed in appello a seguito di rito abbreviato: tipico il caso del cd. maxiprocesso in tema di criminalità mafiosa), sarà opportuna l'interlocuzione con il Procuratore distrettuale ovvero con il Procuratore circondariale (caso analogo riguardante processo di particolare complessità in tema di P.A o altro).

In ogni caso è sempre fatta salva la possibilità di deroga ai criteri sopra indicati, qualora il caso particolare lo consenta. In tale ipotesi il consenso prestato è sottoposto al citato visto del Procuratore Generale ovvero dell'Avvocato Generale.

Per quanto riguarda il processo minorile d'appello, si ritiene di aderire all'indirizzo, non recente ma mai superato da pronunce di segno diverso (vedi Cass. Sez 1, n. 7269 del 12/04/1999, Corte Cost. 135/1995) per il quale l'applicabilità del concordato non è preclusa ai minori, nonostante il divieto di patteggiamento in primo grado.

Le ragioni per le quali si sostiene l'estensibilità del concordato ai minorenni sono individuate nella ridotta negozialità dell'istituto, che non limita i poteri del giudice e l'applicazione anche in appello degli istituti propri del rito, e nella diversità ontologica, pacificamente riconosciuta nella giurisprudenza di legittimità, dell'istituto del patteggiamento rispetto all'accordo disciplinato dall'art. 599 c.p.p. (ora 599 bis c.p.p.).

Si allegano:

- 1) verbale dell'Assemblea Generale dell'Ufficio del 25 settembre 2024;
- 2) elenco dei reati cd. "ex ostativi" e di "Codice rosso".

MANDA

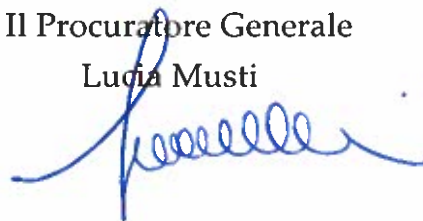
alla Segreteria Amministrativa per la comunicazione del presente decreto:

- ai Magistrati della Procura Generale in sede;
- al Dirigente in sede;

- al Funzionario Responsabile della Segreteria Penale in sede;
- al Presidente della Corte di Appello di Torino;
- alla Dirigente della Corte di Appello di Torino;
- ai Procuratori del Distretto loro sedi;
- ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
- ai Presidenti delle Camere penali del distretto;
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino;
- al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Procuratore Generale

Lucia Musti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lucia Musti', with a stylized, flowing script.